



La Consigliera
di parità provinciale



PROVINCIA
DI TORINO



i
nostri
auguri
tra
opportunità
e diritti!

dalle consigliere di parità della provincia di torino
Via Maria Vittoria 12 - Torino - Tel. 011.8612771



La Consigliera
di parità provinciale



A cura di: Alida Vitale, Paola Merlino

Con la collaborazione di: Laura Cima, Virginia Fattibene, Ivana Melli, Maria Pia Brunato, Elena Crotta

Illustrazioni: Carmela Pignatelli

Grafica e Stampa: Eta Beta

ogni bimbo/a è un essere nuovo, un profeta potenziale, un nuovo principe dello spirito,
una nuova favilla di Luce ...”

R.D. Laing

Carissima **Mamma**,

è con immenso piacere che ti esprimiamo la nostra gioia per la nascita di tuo figlio/a. Per questo formuliamo le nostre più Vive Congratulazioni!

Abbiamo pensato di farti cosa gradita nel predisporre questo piccolo opuscolo, contenente le principali opportunità di cui una mamma può usufruire dopo la nascita di un bimbo/a fino all’ottavo anno di età, affinché possa valutare con serenità le varie modalità di gestione della conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro.

Speriamo che le disposizioni di legge in materia di lavoro, previste dalla L.53/2000 riassunte in questo opuscolo possano rivelarsi utili, permettendoti di seguire tuo figlio/a durante il percorso di crescita e di esserle/gli così più vicina.

Rinnovando nuovamente i nostri Auguri, restiamo a tua disposizione, qualora ne avessi bisogno, anche solo per eventuali chiarimenti.

Un abbraccio a te ed alla/al tuo Bimbo/a.

Le Consigliere di Parità della Provincia di Torino

Laura Cima e Ivana Melli



Qui di seguito troverai alcune schede sintetiche relative ad alcune norme previste dalla L.53/2000 volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che potrebbero esserti utili per organizzare al meglio il "tuo tempo".

Se hai bisogno di approfondire l'argomento, o avessi dubbi o perplessità, puoi fare riferimento a noi, o consultare il sito

www.consiglierapartorino.it

o mettersi in contatto con i Centri per l'Impiego, i cui recapiti sono raccolti al termine dell'opuscolo.



congedo di maternità

Dopo la nascita della tua bambina o del tuo bambino devi stare a casa dal lavoro per un periodo che si chiama **congedo per maternità**. Dura due mesi prima della nascita e tre mesi dopo oppure un mese prima della nascita e quattro dopo. Se la bimba o il bimbo sono nati prematuri, rispetto alla data prevista, puoi stare a casa anche i giorni che non hai utilizzato prima del parto. È molto importante: ricordati di presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva entro trenta giorni! Riceverai l'80% dello stipendio (molti contratti di lavoro prevedono l'integrazione al 100%) ed il periodo di assenza ti conta come anzianità di servizio, anche ai fini della 13ª e delle ferie. Sappi che se vuoi godere di ferie o permessi hai diritto di chiederli in aggiunta rispetto al congedo per maternità.

Se sei in mobilità, il congedo non si calcola nel periodo di permanenza nelle liste, mentre l'indennità di mobilità ti continuerà ad essere pagata sempre per il periodo massimo previsto. Non vieni cancellata dalla lista se, durante il congedo, rifiuti un'offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.

Sei stata licenziata per cessazione di attività dell'azienda o alla scadenza del tuo **contratto a termine non ti è stato rinnovato**, riceverai ugualmente l'indennità di maternità.

Se sei disoccupata hai diritto all'indennità di maternità se, all'inizio del periodo di congedo, avevi diritto all'indennità di disoccupazione.

Anche se sei collaboratrice domestica, hai diritto al congedo maternità ma per ottenere l'indennità di maternità devi avere almeno 6 mesi di contributi settimanali nell'anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente.



Se sei libera professionista puoi utilizzare il congedo per maternità e richiedere al tuo ente previdenziale l'indennità di maternità il cui importo varia a seconda della tua attività. *(per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all'ente di previdenza).*

Se sei un'imprenditrice hai diritto, anche tu, al congedo maternità previa domanda all'INPS.
(per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all'ente di previdenza).

Se sei lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta) o lavoratrice parasubordinata puoi ma non devi necessariamente stare a casa dal lavoro per il congedo di maternità.

Se sei una lavoratrice dirigente alle dipendenze di un datore di lavoro privato, hai gli stessi diritti delle altre lavoratrici e la stessa tutela previdenziale da parte dell'INPS.

Se hai un contratto a progetto puoi utilizzare il congedo maternità fino ai 180 giorni complessivi ed hai diritto ad un'indennità se hai versato i contributi alla gestione separata dell'INPS.
(per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all'ente di previdenza).

Nel caso di adozione o di affidamento di bimbi/e che non abbiano più di sei anni si può chiedere il congedo per maternità per i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia e se i bimbi vengono da un paese straniero, anche se hanno più di sei anni!



congedo parentale

Se hai un lavoro dipendente, per l'astensione maternità, puoi richiedere l'astensione facoltativa dal lavoro, che si chiama congedo parentale.

Sappi che è possibile usufruire del congedo anche **contemporaneamente** al papà.

Il diritto può essere esercitato fino agli 8 anni di età del bambino o della bambina e per un periodo **continuativo** o **frazionato** per la durata massima di 6 mesi. Questo significa che puoi prenderlo anche per un solo giorno.

Nel caso in cui tu sia l'unico genitore hai diritto ad usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi. Ricordati che devi preavvisare il datore di lavoro almeno 15gg prima della data in cui vuoi iniziare l'astensione.

Per quanto riguarda l'indennità l'INPS ti verserà il 30% della retribuzione fino ai 3 anni di età del bambino. Successivamente non percepirai nessuna retribuzione a meno che il tuo reddito sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

(per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all'ente di previdenza).

Il periodo di congedo ti viene calcolato nell'anzianità di servizio.

Se sei una lavoratrice autonoma e sei mamma di una bimba o un bimbo nato a decorrere dal 1° gennaio 2000 hai diritto al congedo parentale comprensivo di trattamento economico limitatamente a 3 mesi ed entro il primo anno di età.

Se sei madre adottiva o affidataria puoi usufruire del congedo parentale fino ai 12 anni di età del bambino/a. Se i bimbi sono due o più, hai diritto ad usufruire dei mesi di congedo previsti per ciascun figlio/a.

Sono escluse dal diritto al congedo parentale le lavoratrici addette ai servizi domestici, le lavoratrici a domicilio e coloro che sono iscritte alla gestione separata dell'INPS, cioè le cosiddette lavoratrici parasubordinate (es. co. co. pro).



riposi giornalieri

Durante il primo anno di vita della bambina/o hai la possibilità di avvalerti di riposi giornalieri.

Se hai un **orario superiore a 6 ore** puoi disporre di due riposi anche cumulabili nella giornata

Un'ora per ogni riposo.

Se hai un **orario inferiore alle 6 ore** puoi disporre di 1 solo riposo. Nel caso in cui tu fruisca di Asilo nido o di struttura idonea istituita dall'azienda nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze il periodo di riposo ha la durata di $1/2$ ora.

Nel caso del **parto plurimo** i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal papà.

Nel caso di **adozione** o di **affidamento** puoi utilizzare le medesime regole entro il primo anno dall'ingresso della bimba/o nella famiglia. Se vengono adottate/i o affidate/i due o più bimbe/i i riposi raddoppiano.

Sappi che dal punto di vista retributivo i riposi corrispondono a tutti gli effetti alla durata e retribuzione del lavoro. Quindi l'INPS interviene sull'intero ammontare della retribuzione. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali i riposi sono coperti da contribuzione figurativa.



congedi e permessi per la malattia di tua figlia o tuo figlio

Se tuo figlio/a si ammala ricordati che i congedi sono un tuo diritto, in alternativa al papà fino all'8° anno di età di tua figlia/o. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Fino ai 3 anni - Puoi assentarti dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli di tempo e fino alla completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio/a. Nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età, è elevato a sei anni.

Dai 3 agli 8 anni - Se il tuo bambino/a si dovesse ammalare puoi assentarti dal lavoro per un max di 5gg lavorativi all'anno per ogni figlio/a (anche per le adozioni e gli affidamenti).

Nel caso, però in cui, all'atto **dell'adozione o dell'affidamento**, il minore abbia un'età compresa fra i **6 e i 12 anni**, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei **primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare**.

Ricordati di presentare il **certificato di malattia** rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore/trice.

Nel caso avvenga un ricovero ospedaliero di tuo figlio/a nel periodo delle tue ferie sappi che queste possono venir sospese per l'intera durata del ricovero. Dal punto di vista retributivo sappi che non è prevista **nessuna indennità**, i congedi sono utili invece per il calcolo dell'anzianità, ma non delle ferie e mensilità aggiuntive. Per quanto riguarda il trattamento previdenziale sappi che i periodi di congedo entro i 3 anni di età del bimbo/a prevedono la contribuzione figurativa, tra i 3 e gli 8 anni la contribuzione è figurativa ridotta.



figlia/o con grave handicap

Nel caso in cui tuo figlio/a sia portatore di handicap grave, secondo i criteri stabiliti dalla legge 104/92, i permessi ed i riposi previsti dalla medesima legge possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia.

Fino ai 3 anni di età del bimbo/a

- ❑ Estensione del congedo parentale ad un max di 3 anni, sempre che tuo figlio/a non sia ricoverato/a in istituti specializzati a tempo pieno.
- ❑ Diritto a 2 ore di riposo giornaliero.

Dai 3 agli 18 anni di età del bimbo/a

- ❑ 3 gg di permesso mensile, anche continuativi.

Oltre i 18 anni

- ❑ 3 gg di permesso mensile, anche continuativi a condizione che tuo figlio/a conviva con te o non conviva, ma tu lo assista in modo continuativo ed esclusivo.

Dal punto di vista retributivo nel caso di prolungamento del periodo di congedo parentale l'indennità corrisponde al 30% della retribuzione. Per quanto riguarda, invece, i riposi giornalieri ed i permessi mensili la retribuzione è completa. Sul piano previdenziale la contribuzione è figurativa in entrambe le situazioni.

Qui di seguito troverai **alcune indicazioni sui diritti** che la legge prevede a tutela della maternità in relazione:

- Mantenimento del tuo posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo.
- Divieto di licenziamento.
- Dimissioni.
- Divieto o limiti al lavoro notturno.
- Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione.

i diritti**Mantenimento del tuo posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo**

Al tuo rientro dal congedo per maternità hai diritto a conservare il tuo posto di lavoro, nella stessa sede o in altra sede dello stesso Comune e hai diritto di restarvi fino al compimento di un anno di età del/la bimbo/a. Dovrai essere adibita alle stesse mansioni che svolgevi prima del congedo oppure ad altre mansioni che il contratto collettivo consideri equivalenti. Anche al rientro dopo un congedo parentale, dopo un permesso o un riposo hai gli stessi diritti.

Divieto di licenziamento

Sappi che non puoi essere licenziata dall'inizio del periodo di gravidanza (anche se il tuo datore di lavoro ancora non ne era stato informato) fino al compimento di un anno di età del/la bimbo/a.

Nel caso tu sia madre adottiva o affidataria vale lo stesso divieto fino ad un anno dall'ingresso della/l bimbo/a in famiglia.

Il licenziamento può essere invece comunicato se ci sia una tua colpa grave che costituisca giusta causa (ma non perdi il diritto all'indennità di maternità), se l'azienda dove eri collocata cessi l'attività, se sia terminata la prestazione per la quale eri stata assunta oppure sia scaduto il contratto a termine ed anche se non hai superato il periodo di prova. Su quest'ultima ipotesi però bisogna verificare che non ci sia stata una discriminazione proprio perchè sei rimasta incinta. Anche se sei collaboratrice domestica e la tua gravidanza è iniziata all'interno del periodo di lavoro non puoi venir licenziata fino al terzo mese dopo il parto. Non puoi neanche essere sospesa dal lavoro a meno che venga sospesa l'attività della tua azienda o del tuo reparto e non puoi neanche essere messa in mobilità. Non puoi essere licenziata perchè chiedi i congedi parentali o ti assenti per una malattia del/la bimbo/a.



Dimissioni

Se presenti le dimissioni volontariamente entro il compimento di un anno di età del/la bimbo/a hai diritto a richiedere le stesse indennità previste in caso di licenziamento e non devi comunicarle con il preavviso previsto dal contratto. Sappi che le dimissioni non sono valide se non sono convalidate dall'Ispektorato del Lavoro.

Divieto lavoro notturno

Fino al compimento di un anno di età del/la tuo/a bimbo/a non puoi lavorare dalle ore 24 alle ore 6, mentre non sei obbligata a prestare il lavoro notturno fino a che il/la bimbo/a non abbia compiuto i tre anni di età. Se sei genitore unica affidataria del/la figlio/a che vive con te non sei obbligata a prestare il lavoro notturno fino all'età di dodici anni. Se hai a carico un/a figlio/a o altra persona disabile non sei mai obbligata a prestare il lavoro notturno.

Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione

Per sostenere le spese del periodo di congedo parentale in cui hai un'indennità ridotta, hai diritto a richiedere al tuo datore di lavoro un anticipo della liquidazione, così come per le spese mediche o per l'acquisto della casa.

Alcune altre informazioni

Ti ricordiamo inoltre, che è possibile richiedere il **part-time** ai sensi della L.53/2000 come misura volta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Non esiste un obbligo di legge che imponga all'azienda di concederti il part-time, ma qualora non ti venisse concesso, puoi provare a parlarne con noi Consigliere, in modo tale da poter tentare una mediazione con l'impresa in cui lavori. Fino ad ora abbiamo ottenuto buoni successi anche grazie ai finanziamenti previsti per le aziende che introducono forme o strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Prova, inoltre, a **chiedere all'azienda in cui lavori** se ha introdot-

to strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e/o forme di flessibilizzazione dell'orario.

Ormai sono molte le esperienze al riguardo, anche perché sono previsti numerosi incentivi per le imprese che promuovono questo tipo di iniziative, a partire dall'art.9 della legge 53/2000, al Fondo Sociale Europeo. Se l'azienda non ne avesse ancora introdotti puoi farti promotrice tu stessa, mettendo l'azienda in contatto con noi per eventuali informazioni.

Se invece non lavori o hai un reddito basso

Puoi chiedere **l'Assegno maternità** rivolgendoti agli uffici del Comune per l'assegno comunale o all'INPS per quello statale (entrambi in presenza di determinati presupposti).

Ricordati di presentare la domanda entro **6 mesi** dalla nascita o dall'ingresso in famiglia della/ bimba/o adottato o in affidamento.

Se sei cittadina extracomunitaria per ottenere l'assegno devi essere in possesso della carta di soggiorno.

Se aspetti un bambino/a, e sei irregolare

Sappi che, nel rispetto della privacy, hai diritto gratuito alle cure mediche ed ospedaliere urgenti, e anche continuative durante il periodo di gravidanza ed al momento del parto presso gli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale.

Per questo puoi rivolgerti all'ASL, ai Servizi Sociali del Comune o ancora al Consultorio Familiare.

Ricordati che puoi ottenere un "permesso di soggiorno per cure mediche" fino al sesto mese di vita del tuo bambino/a (anche per tuo marito se è convivente).



Per saperne di più:

sulle norme a favore della Maternità/Paternità e dei congedi parentali puoi rivolgerti:

To find out more about laws concerning maternity, paternity and parental leave, please contact:

Afin d'en savoir plus sur les lois en faveur de la maternité et de la paternité et sur les congés parentaux vous pouvez vous adresser:

والاجازات الوالديّة للمزيد من المعاملات حول قوانين الامومة والابوة ، بالامكان مراجعة:

Pentru mai multe informatii privind normele si concediile de maternitate/paternitate va puteti adresa la:

Para obtener mayor información sobre las normas a favor de la Maternidad/Paternidad y de los permisos parentales puede dirigirse a:

Ufficio Consigliere di Parità

Via Maria Vittoria, 12 - Torino

Tel. 011.8612771

e-mail: consigliera_parita@provincia.torino.it

Sito internet: www.consiglieraparitatorino.it

Centri per l'Impiego della Provincia di Torino

Le **Referenti di Parità** operative presso i **Centri per l'Impiego della Provincia di Torino**.

È preferibile contattarle telefonicamente per informazioni e/o prenotazioni.

- Direzione Provinciale del Lavoro - Servizi Ispettivi
Via Arcivescovado, 9 - Torino.
- OO.SS - Organizzazioni sindacali presenti direttamente nell'azienda o sul territorio provinciale.



Alberico Barbara, Di Giampaolo Carmelina, Fattibene Virginia, Calligani Elisabetta, Zoppolato Patrizia	Provincia Torino	Via Bertola 28 - Torino	Tel. 011.861211
Albenzio Filomena, Bellone Marina Sciacca Giulia, Viticchiè Rosaria	CPI Torino	Via Bologna 153 - Torino	Tel. 011.8614800
Caddori Barbara, Scagliola Giampiera	CPI Moncalieri	C.so Savona 10/D - Moncalieri	Tel. 011.6480211
Arlotta Rosalia	CPI Cirié	Via Banna 14 - Cirié	Tel. 011.9225111
Giorgio Assunta	CPI Chieri	Via V. Emanuele II, 1 - Chieri	Tel. 011.9403711
Sinistro Ileana	CPI Chivasso	Via Lungo Piazza d'Armi 6 - Chivasso	Tel. 011.9177411
Lo Torto Emanuela	CPI Cuornè	Via Ivrea - Ex Manifattura - Cuornè	Tel. 0124.605411
Sonza Noera Anna Maria	CPI Ivrea	C.so Vercelli 136 - Ivrea	Tel. 0125.235911
Braia Maria	CPI Orbassano	S.da Rivalta 14 - Orbassano	Tel. 011.9001401
De Michelis Stefania	CPI Pinerolo	C.so Torino 324 - Pinerolo	Tel. 0121.325711
Servente Cinzia	CPI Rivoli	P.za Togliatti 1 - Rivoli	Tel. 011.9505211
La Torre Carmela	CPI Settimo	Via Mazzini 14 - Settimo	Tel. 011.8169611
Sarzotti Anna Maria	CPI Susa	Via Martiri della Libertà 6 - Susa	Tel. 0122.648011
Dell'Accio Rosa	CPI Venaria	Via L.da Vinci 50 - Venaria	Tel. 011.4596511






La Consigliera
di parità provinciale

se non ti servo più...
non lasciarmi inutilizzato...
regalami ad un'altra mamma

grazie



dalle consigliere di parità della provincia di torino
Via Maria Vittoria 12 - Torino - Tel. 011.8612771